



Decreto Dirigenziale n. 80 del 22/11/2010

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 7 Settore provinciale del Genio Civile - Benevento -

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI LIMATOLA, LOCALITA' GIARDONI. COSTRUZIONE DI UNA PASSERELLA IN C.A. SUL CANALE TISO. RICHIEDENTI: DI FOGGIA GIACOMO E DI FOGGIA FRANCESCO. AUTORIZZAZIONE IDRAULICA AI SENSI DELL'ART. 93 DEL R.D. N. 523 DEL 25.07.1904.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che con istanza acquisita al prot. reg. al n. 197456 del 06/03/2009 e successiva integrazione prot. reg. n. 545354 del 25/06/2010, i signori Di Foggia Giacomo e Di Foggia Francesco hanno chiesto il parere di competenza, ai sensi del R.D. n. 523/1904, per la *Costruzione di una passerella sul Canale "Tiso", per l'apertura di un passo carrabile alla località Giardoni del Comune di Limatola*;
- b. che ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Legge n. 241 del 7.08.1990, il funzionario arch. Giuseppe Di Martino è stato individuato, come agli atti, Responsabile del procedimento amministrativo de quo;
- c. che l'attraversamento del corso d'acqua è costituito dai seguenti elementi:
 - c.1. struttura scatolare in c.a., di spessore costante pari a cm 30, che assicura una sezione libera di scorrimento di m 3,00 (base) x m 1,90 (altezza) e, con la sua soletta superiore, un passo carrabile di larghezza variabile da 6,00 a 5,00 metri;
 - c.2. spallette in c.a., alte cm 40, per la delimitazione laterale dell'accesso; sulle spallette è previsto il montaggio di un corrimano metallico;

RILEVATO che sui lavori proposti questo Settore esprime parere, ai sensi del R.D. n. 523 del 25.07.1904, limitatamente alle opere necessarie per attraversare, in senso trasversale, l'alveo del canale;

PRESO ATTO:

- a. della relazione istruttoria prot. reg. n. 928974 del 19.11.2010 "Allegato A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b. della nota prot. reg. n. 928991 del 19.11.2010 con la quale il Responsabile del Procedimento, nel trasmettere la bozza del presente atto, dichiara di aver verificato tutte le note, certificazioni e documenti in esso menzionati attestandone la validità ed autenticità;

CONSIDERATO:

- a. che la sezione idraulica del Canale Tiso rimarrà invariata;
- b. che con la verifica idraulica trasmessa, redatta con $Tr = 100$, viene assicurato, in corrispondenza dell'attraversamento, un franco idraulico che soddisfa ambedue le condizioni imposte dall'art. 26 delle N.T.A. del P.S.D.A. redatto dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno così come evidenziato nell' "Allegato A".

RITENUTO che le opere a farsi non trovano impedimento nelle norme dettate dal R.D. 25 luglio 1904 n. 523 e sono compatibili con il regime idraulico del Canale Tiso.

VISTO:

- a. il R.D. n. 523 del 25/07/1904;
- b. la L.R. n. 9/83;
- c. la L. n. 241/1990;
- d. la L.R. n. 11/1991;
- e. il D.Lgs. n. 29/1993;
- f. la D.G.R.C. n. 3466 del 3/6/2000;
- g. la D.G.R.C. n. 5154 del 2/10/2000;
- h. il D.P.R. n. 380/2001;
- i. l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001;
- j. la L.R. n. 7/2002;
- k. la O.P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003;
- l. la L.R. n. 16/2004;
- m. la D.G.R.C. n. 635 del 21/04/2005;
- n. la L.R. n. 2 del 21/01/2010;
- o. la L.R. n. 3 del 21/01/2010.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'arch. Giuseppe Di Martino e delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento,

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di autorizzare, ai sensi del R.D. n. 523/1904 e per i soli fini idraulici, la realizzazione, a cura dei signori Di Foggia Giacomo e Di Foggia Francesco (di seguito definiti Concessionario), dei lavori per attraversare con una passerella in c.a. il Canale Tiso alla località Giardoni del Comune di Limatola.
2. La presente autorizzazione è limitata esclusivamente alle opere per attraversare il canale in corrispondenza delle particelle n. 711 e 712 del foglio n. 17 del N.C.T. di Limatola.
3. I lavori consistono in:
 - 3.1. struttura scatolare in c.a., di spessore costante pari a cm 30, che assicura una sezione libera di scorrimento di m 3,00 (base) x m 1,90 (altezza) e, con la sua soletta superiore un passo carrabile di larghezza variabile da 6,00 a 5,00 metri;
 - 3.2. spallette in c.a., alte cm 40, per la delimitazione laterale dell'accesso; sulle spallette è previsto il montaggio di un corrimano metallico.
4. I lavori di cui sopra saranno eseguiti secondo le dimensioni e le metodologie dettagliatamente riportate e descritte nell' "Allegato A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
5. La presente autorizzazione è concessa a condizione che vengano osservate le seguenti prescrizioni:
 - 5.1. le opere devono essere realizzate in conformità al progetto esaminato precisando che eventuale variante al progetto approvato, sotto il profilo idraulico, dovrà essere sottoposta nuovamente all'esame del Settore per l'acquisizione della relativa autorizzazione;
 - 5.2. il Concessionario è tenuto alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia di opere pubbliche, di bonifica, di acque pubbliche ed in particolare del regolamento idraulico e di bonifica, anche se non specificate nel presente Decreto;
 - 5.3. le opere devono essere eseguite, sotto pena di decadenza, entro il termine di mesi 24 (ventiquattro) dalla data del presente atto;
 - 5.4. il Concessionario ha l'obbligo di comunicare per iscritto a questo Settore l'inizio dei lavori con preavviso di almeno 8 giorni e la loro ultimazione entro e non oltre i 15 giorni successivi alla stessa;
 - 5.5. prima dell'inizio dei lavori, e per le opere che lo richiedono, il Concessionario deve effettuare, presso questo Settore, la denuncia dei lavori finalizzata al rilascio dell' "autorizzazione sismica" ovvero del "deposito sismico" ai sensi della L.R. 9/83, DPR 380/2001, L. 1086/1971, L. 64/74 e ss. mm. ed ii.;
 - 5.6. durante l'esecuzione e l'esercizio delle opere il Concessionario è obbligato ad adottare tutte le cautele per garantire la raccolta, la regimazione e lo smaltimento delle acque, anche in caso di piena, avendo cura di tener sempre sgombre le sezioni di deflusso da materiali di cantiere o di deposito, senza arrecare alcun danno alle sponde, a terreni sottoposti, a manufatti esistenti ed a terzi, per i quali danni, in ogni caso l'Amministrazione Regionale resta sollevata da qualsiasi responsabilità ed indennizzi di sorta presenti e futuri;
 - 5.7. tutta la responsabilità sulla stabilità delle opere realizzate, anche in presenza di particolari ed eccezionali livelli di piena, rimane ad esclusivo carico del Concessionario;
 - 5.8. le opere sono eseguite e mantenute a cura e spesa del Concessionario, o aventi causa, per cui l'Amministrazione Regionale non corrisponderà alcun indennizzo o risarcimento danni, per qualunque evento che dovesse danneggiare o distruggere le opere, anche in dipendenza di nubifragi o piene alluvionali, salvo che per detti eventi calamitosi siano emanate specifiche provvidenze di legge;
 - 5.9. il Concessionario deve effettuare, a proprie spese, il monitoraggio e la vigilanza delle opere, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, onde assicurare sempre, per i due corsi d'acqua interessati, il libero deflusso delle acque;
 - 5.10. il Concessionario, o aventi causa, rimane comunque sotto il profilo civile e penale l'unico responsabile di eventuali danni arrecati a terzi, derivanti direttamente o indirettamente dall'esecuzione delle opere, anche in dipendenza delle condizioni idrauliche dei corsi d'acqua interessati;
 - 5.11. l'Amministrazione Regionale si riserva di imporre in qualsiasi momento altre condizioni all'autorizzazione ed anche di revocare la stessa per motivi di pubblico interesse o per esigenze tecnico idrauliche, oppure in caso di inosservanza delle condizioni imposte, obbligando il Concessionario o eventuali successori o aventi causa, a rimuovere a proprie spese le opere

realizzate, ad insindacabile giudizio della Amministrazione Regionale, senza che per ciò spetti alcun risarcimento alla ditta concessionaria;

- 5.12. Il rilascio del presente nulla osta non esime il Concessionario dagli obblighi, oneri e vincoli gravanti sul progetto e sulle opere interessate, in riferimento alle normative urbanistiche, paesaggistiche, artistiche, storico-archeologiche e sanitarie nonché da una verifica di conformità agli strumenti di pianificazione dell'Autorità di Bacino competente, ricadendo sullo stesso Concessionario la responsabilità delle autorizzazioni da richiedere ai vari Enti interessati;
- 5.13. l'autorizzazione di cui al presente Decreto Dirigenziale, come di norma, è limitata alle opere ricadenti esclusivamente nell'area di proprietà demaniale e di pertinenza idraulica;
- 5.14. il presente Decreto deve essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato, della Regione, dell'Amministrazione Provinciale e degli Enti locali;
- 5.15. il Concessionario dovrà richiedere, prima dell'inizio dei lavori, la concessione a titolo oneroso per l'utilizzazione dell'area demaniale, costituita dall'alveo del Torrente Iemale, impegnata dalla proiezione verticale delle strutture che costituiscono l'attraversamento.

DISPONE

1. che il presente provvedimento sia trasmesso:
 - 1.1. in via telematica, per competenza o conoscenza o norma:
 - 1.1.1. alla Segreteria di Giunta;
 - 1.1.2. al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;
 - 1.1.3. al Settore stampa, documentazione e B.U.R.C.;
 - 1.2. per competenza o conoscenza o norma:
 - 1.2.1. ai signori Di Foggia Giacomo e Di Foggia Francesco;
 - 1.2.2. al Comune di Limatola (BN);
 - 1.2.3. all'Agenzia del Demanio – Filiale Campania - Napoli.

Avverso il presente provvedimento, in relazione ai contenuti della legge 241/90 e s.m. ed i., potrà essere prodotto ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dott. Vincenzo Sibilio